



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 19/03/2020

FATTO

Il cliente deduce di aver stipulato, in data 12.9.2008, un contratto di finanziamento, con cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente in data 1.3.2012 dopo il pagamento di 40 rate su 96 previste.

Dopo aver esperito infruttuosamente reclamo, ha chiesto al Collegio di ottenere il rimborso di € 2.241,28 per oneri *pro quota*, oltre interessi legali dall'estinzione.

L'intermediario con le controdeduzioni osserva che il cliente stipulava, in data 12/09/2008, il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. ***957; che il contratto veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 40, con decorrenza 29/02/2012; che in tale sede la Banca restituiva al cliente la somma € 316,66 a titolo di ratei non maturati; che con lettera di reclamo il cliente, nonostante quanto già corrisposto, richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e delle spese assicurative non godute, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento; che con lettera di riscontro l'intermediario, avendo verificato il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e di tutela del consumatore, comunicava al cliente il parziale accoglimento del reclamo, offrendo la somma di € 1.010,29 (comprensiva del rimborso dei ratei del premio assicurativo non goduto); che con ricorso presentato innanzi all'Arbitro il cliente, rifiutando il rimborso offerto, riproponeva le medesime doglianze di cui al reclamo.

La parte resistente evidenzia, altresì, che in relazione alle commissioni bancarie percepite dalla banca, in sede di conteggio estintivo è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 316,66; che la metodologia di calcolo utilizzata in sede di conteggio estintivo risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, la cui legittimità è stata altresì confermata dalla sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; che, fermo restando quanto sopra, con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente, rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la



propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 1.010,29 (non già accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Deduce, inoltre e con riguardo alla quota parte non goduta del premio assicurativo, che la banca, in qualità di intermediario assicurativo, ha trattenuto sul netto ricavo dell'operazione di finanziamento l'importo della polizza sottoscritta e contestualmente versato detto importo alla Compagnia Assicurativa; che la Banca, già a seguito della ricezione del reclamo, ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente Compagnia Assicurativa, la quale non ha provveduto a fornire riscontro.

Osserva che le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; che il mediatore creditizio svolge la sua attività a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente. Tale "Incarico", regolarmente sottoscritto, riporta una dettagliata informativa; che, pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione del finanziamento, non sono soggette a restituzione pro quota; che la richiesta di retrocessione delle predette somme deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione e non nei confronti del soggetto mutuante, estraneo al rapporto. Chiede, pertanto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che l'importo riconosciuto sia limitato a quello offerto in sede di riscontro al reclamo.

DIRITTO

Il Collegio osserva, innanzitutto, che recentemente è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18 chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito del giudice del rinvio: «[...] se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ["Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto [...]».

Il Collegio reputa utile ripercorrere i punti fondamentali della motivazione della decisione della Corte sovranazionale e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, all'esito della citata sentenza, è stata declinata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 11/12/2019.

La Corte di Giustizia ha osservato che, sul piano normativo, il citato articolo 16, letto alla luce del considerando 39, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione. La direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore; al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva



2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

Si legge, inoltre, nella decisione in rassegna che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto; occorre, infatti, evitare il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, riducendo al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. È molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto; includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, poiché l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; nel caso di un rimborso anticipato, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito.

Su queste premesse la Corte di Giustizia è giunta ad affermare quanto segue: «[...] occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore [...]».

Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, la Banca d'Italia, con le "linee orientative" oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di «[...] favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela» - ha fornito il seguente «punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori»: «[...] Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti [...] gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi [...] definiti [...] 'upfront' il criterio di rimborso dovrà essere [...] proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)».

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 ha enunciato i seguenti principi di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»; «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

In ordine alle modalità di riduzione dei costi *up front* il Collegio di Coordinamento ha osservato che «[...] occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa [...] e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.»; su questa premessa, l'Organo nomofilattico ha precisato che «[...] il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la



riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento».

Infine, occorre evidenziare la posizione assunta dal Collegio di Coordinamento in relazione agli effetti dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi già decisi o ancora pendenti. In particolare il Collegio di Coordinamento ha affermato: «La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda [...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*[...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring* [...]».

Sulla base di quanto sopra esposto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 26525 del 2019), il Collegio reputa che le richieste del cliente possano essere accolte secondo il prospetto che segue:

Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/11/2008	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,77%

rate pagate	40	rate residue	56	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria (A)*				1.639,68	Recurring	58,33%	956,48	316,66	639,82
Oneri erariali, spese di notifica, registrazione e postali (D)				44,82	Recurring	58,33%	26,15		26,15
Costi di intermediazione (B)				1.632,48	Upfront	35,77%	583,89		583,89
Premi assicurativi (E)				1.068,06	Recurring	58,33%	623,04		623,04
Totale				4.385,04					1.872,89

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

*al netto delle spese di istruttoria

Merita accoglimento la domanda relativa agli interessi nei limiti di cui al dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.872,89, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA